




*- Documentazione integrativa all'istanza P.A.U.R. –
Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi e di trattamento
apparecchiature R.A.E.E
Comune di Sessano del Molise (Is) – C.da Vicenne*



**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA
DIRETTIVA "SEVESO III" -
D.LGS. N. 105 DEL 26/06/2015**

INDICE

1	PREMESSA E SCOPO	4
2	SEVESO III E DIRETTIVA 2012/18/UE.....	6
3	VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA DIRETTIVA SEVESO_III....	16
4	CONCLUSIONI	19

1 PREMESSA E SCOPO

Il D.Lgs. 26 Giugno 2015 n.105 rappresenta l'attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti correlati a sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente.

La direttiva 2012/18/UE del 4 luglio 2012 sostituisce integralmente, a partire dal 01 Giugno 2015, le direttive 96/82/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 334/99, e 2003/105/CE, recepita con il D.Lgs. 238/05.

L'aggiornamento della normativa comunitaria in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose deriva dall'adeguamento della disciplina al cambiamento introdotto con il regolamento CE n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura ed all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, per armonizzare il sistema di individuazione e catalogazione dei prodotti chimici all'interno dell'Unione europea con quello adottato a livello internazionale in ambito ONU.

Obiettivo della presente relazione tecnica è verificare se l'attività che verrà svolta da Ri.Plastic Spa presso lo stabilimento produttivo ubicato in località c.da Vicenne, nella zona Industriale P.I.P. del Comune di Sessano del Molise(IS) sia assoggettabile alla Direttiva Seveso III.

Questa valutazione è effettuata sulla base delle informazioni fornite dall'Azienda considerando la tipologia delle sostanze presenti e le massime quantità stoccabili all'interno dello stabilimento produttivo.

Definizioni

Il Decreto interessa tutte le aziende che trattano sostanze pericolose in quantità non trascurabili, indipendentemente dal tipo di attività esercitata.

Di seguito si riportano le principali definizioni relative al D.Lgs. 105/15:

- a) «stabilimento»: tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore;
- b) «stabilimento di soglia inferiore»: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato 1, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1;
- c) «stabilimento di soglia superiore»: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella

colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1;

d) «stabilimento adiacente»: uno stabilimento ubicato in prossimità tale di un altro stabilimento da aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;

e) «nuovo stabilimento»: 1) uno stabilimento che avvia le attività o che è costruito il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, oppure 2) un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per motivi che ai suoi impianti o attività che determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose;

f) «stabilimento preesistente»: uno stabilimento che il 31 maggio 2015 rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e che, a decorrere dal 1° giugno 2015, rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, senza motivi che della sua classificazione come stabilimento di soglia inferiore o stabilimento di soglia superiore; g)

«altro stabilimento»: un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per motivi diversi da quelli di cui alla lettera e) ;

g) «altro stabilimento»: un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per motivi diversi da quelli di cui alla lettera e) ;

h) «impianto»: un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie private, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento di tale impianto;

l) «sostanza pericolosa»: una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell'allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio;

m) «miscela»: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;

2 SEVESO III E DIRETTIVA 2012/18/UE

Elenco delle sostanze pericolose

Le sostanze, miscele e preparati di riferimento sono indicate nell'Allegato I del decreto legislativo la cui prima parte individua le caratteristiche di pericolosità di interesse per la normativa e la parte 2 elenca nominalmente alcune sostanze.

Le sostanze pericolose elencate nella colonna 1 della parte 1 sono soggette alle quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 1

Nel caso in cui una sostanza pericolosa sia elencata nella parte 1 e nella parte 2, si applicano le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.

Allegato I, parte 1

Categoria delle sostanze pericolose

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008	Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose, di cui all'articolo 3, per l'applicazione di:	
	Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
Sezione «H» — PERICOLI PER LA SALUTE		
H1 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione	5	20
H2 TOSSICITÀ ACUTA — Categoria 2, tutte le vie di esposizione — Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)	50	200
H3 TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) — ESPOSIZIONE SINGOLA STOT SE Categoria 1	50	200

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Sezione «P» — PERICOLI FISICI		
P1a ESPLOSIVI (cfr. nota 8) — Esplosivi instabili; oppure — Esplosivi, divisione 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6; oppure — Sostanze o miscele aventi proprietà esplosive in conformità al metodo A.14 del regolamento (CE) n. 440/2008 (cfr. nota 9) e che non fanno parte delle classi di pericolo dei perossidi organici e delle sostanze e miscele autoreattive	10	50
P1b ESPLOSIVI (cfr. nota 8) Esplosivi, divisione 1.4 (cfr. nota 10)	50	200
P2 GAS INFIAMMABILI Gas infiammabili, categoria 1 o 2	10	50
P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1) Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1	150 (peso netto)	500 (peso netto)
P3b AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1) Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, non contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili di categoria 1 (cfr. nota 11.2)	5000 (peso netto)	50000 (peso netto)
P4 GAS COMBURENTI Gas comburenti, categoria 1	50	200
P5a LIQUIDI INFIAMMABILI — Liquidi infiammabili, categoria 1, oppure — Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione, oppure — Altri liquidi con punto di infiammabilità ≤ 60 °C, mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione (cfr. nota 12)	10	50

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
<p>P5b LIQUIDI INFIAMMABILI</p> <ul style="list-style-type: none"> — Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti, oppure — Altri liquidi con punto di infiammabilità ≤ 60 °C qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti (cfr. nota 12) 	50	200
<p>P5c LIQUIDI INFIAMMABILI</p> <p>Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b</p>	5000	50000
<p>P6a SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE E PEROSSIDI ORGANICI</p> <p>Sostanze e miscele autoreattive, tipo A o B, oppure Perossidi organici, tipo A o B</p>	10	50
<p>P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE E PEROSSIDI ORGANICI</p> <p>Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F, oppure Perossidi organici, tipo C, D, E o F</p>	50	200
<p>P7 LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI</p> <p>Liquidi piroforici, categoria 1</p> <p>Solidi piroforici, categoria 1</p>	50	200
<p>P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI</p> <p>Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure</p> <p>Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3</p>	50	200
Sezione «E» — PERICOLI PER L'AMBIENTE		
<p>E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1</p>	100	200
<p>E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2</p>	200	500

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Sezione «O» — ALTRI PERICOLI		
O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014	100	500
O2 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categoria 1	100	500
O3 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH029	50	200

Allegato I, parte 2*Sostanze pericolose specificate*

Colonna 1	Numero CAS ¹	Colonna 2	Colonna 3
Sostanze pericolose		Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei:	
		Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
1. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 13)	—	5000	10000
2. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 14)	—	1250	5000
3. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 15)	—	350	2500
4. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 16)	—	10	50
5. Nitrato di potassio (cfr. nota 17)	—	5000	10000
6. Nitrato di potassio (cfr. nota 18)	—	1250	5000
7. Pentossido di arsenico, acido (V) arsenico e/o suoi sali	1303-28-2	1	2
8. Triossido di arsenico, acido (III) arsenioso e/o suoi sali	1327-53-3		0.1
9. Bromo	7726-95-6	20	100
10. Cloro	7782-50-5	10	25
11. Composti del nichel in forma polverulenta inalabile: monossido di nichel, biossido di nichel, solfuro di nichel, bisolfuro di trinichel, triossido di dinichel	—		1
12. Etilenimina	151-56-4	10	20
13. Fluoro	7782-41-4	10	20
14. Formaldeide (concentrazione ≥ 90 %)	50-00-0	5	50
15. Idrogeno	1333-74-0	5	50
16. Acido cloridrico (gas liquefatto)	7647-01-0	25	250
17. Alchili di piombo	—	5	50

Colonna 1	Numero CAS ¹	Colonna 2	Colonna 3
18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL), e gas naturale (cfr. nota 19)	—	50	200
19. Acetilene	74-86-2	5	50
20. Ossido di etilene	75-21-8	5	50
21. Ossido di propilene	75-56-9	5	50
22. Metanolo	67-56-1	500	5000
23. 4, 4'-metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o suoi sali, in forma polverulenta	101-14-4		0.01
24. Isocianato di metile	624-83-9		0.15
25. Ossigeno	7782-44-7	200	2000
26. 2,4-Diisocianato di toluene 2,6-Diisocianato di toluene	584-84-9 91-08-7	10	100
27. Dicloruro di carbonile (fosgene)	75-44-5	0.3	0.75
28. Arsina (triidruro di arsenico)	7784-42-1	0.2	1
29. Fosfina (triidruro di fosforo)	7803-51-2	0.2	1
30. Dicloruro di zolfo	10545-99-0		1
31. Triossido di zolfo	7446-11-9	15	75
32. Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine (compresa la TCDD), espressi come TCDD equivalente (cfr. nota 20)	—		0.001

Colonna 1	Numero CAS ¹	Colonna 2	Colonna 3
<p>33. Le seguenti sostanze CANCEROGENE, o le miscele contenenti le seguenti sostanze cancerogene, in concentrazioni superiori al 5 % in peso:</p> <p>4-Amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammideesametilfosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 4-nitrodifenile e 1,3 propansultone</p>	—	0.5	2
<p>34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi</p> <p>a) benzine e nafte,</p> <p>b) cheroseni (compresi i jet fuel),</p> <p>c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)</p> <p>d) oli combustibili densi</p> <p>e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d)</p>	—	2500	25000
35. Ammoniaca anidra	7664-41-7	50	200
36. Trifluoruro di boro	7637-07-2	5	20
37. Solfuro di idrogeno	7783-06-4	5	20
38. Piperidina	110-89-4	50	200

Colonna 1	Numero CAS ¹	Colonna 2	Colonna 3
39. Bis (2-dimetilamminoetil)(metil)ammina	3030-47-5	50	200
40. 3-(2-etilesilossi)propilammina	5397-31-9	50	200
41. Miscele (*) di ipoclorito di sodio classificate come pericolose per l'ambiente acquatico per tossicità acuta di categoria 1 [H400] aventi un tenore di cloro attivo inferiore al 5 % e non classificate in alcuna delle categorie di pericolo nella parte 1 dell'allegato 1. (*) A condizione che la miscela non sia classificata come pericolosa per l'ambiente acquatico per tossicità acuta di categoria 1 [H400] in assenza di ipoclorito di sodio.		200	500
42. Propilammina (cfr. nota 21)	107-10-8	500	2000
43. Acrilato di ter-butile (cfr. nota 21)	1663-39-4	200	500
44. 2-Metil-3-butenenitrile (cfr. nota 21)	16529-56-9	500	2000
45. Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazina-2-tione (Dazomet) (cfr. nota 21)	533-74-4	100	200
46. Acrilato di metile (cfr. nota 21)	96-33-3	500	2000
47. 3-Metilpiridina (cfr. nota 21)	108-99-6	500	2000
48. 1-Bromo-3-cloropropano (cfr. nota 21)	109-70-6	500	2000
(1) Il numero CAS è fornito solo a titolo indicativo.			

Somma pesata delle sostanze

Nel caso in cui non siano presenti singole sostanze in quantità pari o superiore alle quantità limite corrispondenti, si applicano le seguenti regole per determinare se lo stabilimento sia o no soggetto alle pertinenti prescrizioni del D. Lgs. 105/15.

Occorre effettuare la media pesata, sostanza per sostanza, dei rapporti tra quantità e soglia, al fine di verificare l'eventuale superamento dell'unità (nota 4 all.1).

Il decreto si applica agli stabilimenti di soglia superiore se il valore ottenuto dalla somma:

$$q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 + ... \geq 1$$

dove qx è la quantità di sostanze pericolose x (o di sostanze della stessa categoria) presente, compresa nella Parte 1 o nella Parte 2 dell'Allegato I.

QUx è la quantità limite corrispondente per la sostanza pericolosa o categoria x indicata nella colonna 3 della Parte 1 o della Parte 2 .

Il decreto si applica agli stabilimenti di soglia inferiore se il valore ottenuto dalla somma

$$q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 + ... \geq 1$$

dove qx è la quantità di sostanze pericolose x (o di sostanze della stessa categoria) presente, compresa nella Parte 1 o nella Parte 2 dell'Allegato I.

QLx è la quantità limite corrispondente per la sostanza pericolosa o categoria x indicata nella colonna 2 della Parte 1 o della Parte 2.

Queste regole vanno utilizzate per valutare i pericoli per la salute, i pericoli fisici e i pericoli per l'ambiente. Di conseguenza, deve essere applicata tre volte:

- a) Sezione «H» — PERICOLI PER LA SALUTE: per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano nella categoria di tossicità acuta 1, 2 o 3 (per inalazione), o nella categoria 1 STOT SE con le sostanze pericolose della sezione H, voci dalla H1 alla H3 della parte 1;
- b) Sezione «P» — PERICOLI FISICI: per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che sono esplosivi, gas infiammabili, aerosol infiammabili, gas comburenti, liquidi infiammabili, sostanze e miscele autoreattive, perossidi organici, liquidi e solidi piroforici, liquidi e solidi comburenti, con le sostanze pericolose della sezione P, voci dalla P1 alla P8 della parte 1;
- c) Sezione «E» — PERICOLI PER L'AMBIENTE: per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano tra quelle pericolose per l'ambiente acquatico nella categoria di tossicità acuta 1 o nella categoria di tossicità cronica 1 o 2 con le sostanze pericolose della sezione E, voci dalla E1 alla E2 della parte 1.

Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n.1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell'ambito di applicazione del presente decreto.

Per le sostanze dell'Allegato I parte 2 le soglie di riferimento occorre ugualmente identificare le caratteristiche di pericolosità delle sostanze, per capire se effettuare la somma pesata in un solo gruppo o in entrambi.

Si tiene conto, inoltre, dei valori di soglia ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (CE) N. 1272/2008.

3 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA DIRETTIVA SEVESO_III

Questa valutazione tiene conto dei massimi stoccaggi presenti nello stabilimento produttivo sulla base delle informazioni fornite dall'Azienda.

Per verificare l'assoggettabilità dello stabilimento al D.Lgs.105/15, che tenga conto della tipologia di sostanze e/o miscele presenti nello stabilimento alla data del 01/02/2016, si procede nelle tabelle seguenti ad effettuare il calcolo stabilito dall'allegato 1 del D.Lgs.105/15, come descritto nel paragrafo precedente.

L'indice di assoggettabilità è per ogni sostanza pericolosa o categoria di sostanze pericolose, il rapporto tra la quantità presente (ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera n, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE) in stabilimento, Q_x , di sostanza pericolosa X o categoria X di sostanze pericolose, e la quantità limite corrispondente (QLX o QUX) indicata nell'allegato 1 del D.Lgs.105/15.

Successivamente nel caso in cui il valore di almeno una delle sommatorie per "stabilimenti di soglia superiore" è maggiore o uguale a 1, lo stabilimento è soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15 del D.Lgs.105/15.

Invece, nel caso in cui il valore di almeno una delle sommatorie per "stabilimenti di soglia inferiore" è maggiore o uguale a 1, mentre tutte le sommatorie "stabilimenti di soglia superiore" sono inferiori a 1, lo stabilimento è soggetto a Notifica di cui all'art. 13.

Infine, se tutte le sommatorie di "stabilimenti di soglia inferiore" sono inferiori a 1, lo stabilimento non è soggetto agli obblighi del D.Lgs.105/15 di recepimento della Direttiva 2012/18/UE.

I RAEE: sono "articoli" aventi una scocca che protegge le componenti interne e ne permette la funzionalità. Dato che il rischio effettivo è dovuto alle "componenti pericolose" è logico, per l'impianto, definire l'applicabilità della Seveso III limitandosi alle "frazioni pericolose" decadenti dal trattamento.

Le verifiche di assoggettabilità alla Seveso III non devono interessare rifiuti non pericolosi; infatti la pericolosità dei rifiuti, come quella di sostanze, miscele ed articoli, dovrebbe risultare esaustiva anche rispetto la possibilità di generare incidenti rilevanti.

Per quanto riguarda l'assegnazione delle "categorie Seveso" va detto che, sebbene sia per l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo HP (Reg 1357/2014) e dei criteri Seveso, si fa riferimento alla classificazione CLP, il passaggio da caratteristiche HP alle "categorie Seveso" non sono mai diretti e immediati.

Le sostanze derivanti dal trattamento dei RAEE classificate pericolose secondo il Reg.1357/2014 sono:

- gli oli minerali lubrificanti delle pompe di calore CER 130208 E 130205 che possono essere assoggettati al D.lgs.105/2015, con riferimento alla nota 5 dell'Allegato 1, assimilandoli ai prodotti petroliferi d) di cui alla voce n. 34;
- il CFC CER 140601 con codice di pericolo H420 che secondo l'altra classificazione, nuoce alla salute pubblica e all'ambiente distruggendo l'ozono dello strato superiore dell'atmosfera ma non rientra nelle tabelle della direttiva Seveso III.

Si riportano di seguito le sostanze e i preparati pericolosi appartenenti all'Allegato 1, parte 2 presenti nello stabilimento con indicazione delle quantità massime stoccate.

Gli oli minerali CER 130205 e 130208 sono stoccati nelle aree A8 ed A10 di cui alla planimetria di impianto, all'interno di cisterne a tenuta per un totale di 21t.

SOSTANZE PERICOLOSE SPECIFICATE DI CUI ALL'ALLEGATO 1, PARTE 2, DEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE							
N.	DENOM.	CAS	STATO FISICO	CAT ALL1 P1	QUANTITA' MAX DETENUTA O PREVISTA(t)	QUANTITA' LIMITE (t)	
						REQUISITI SOGLIA INF	REQUISITI SOGLIA SUP
1	scarti olii minerali		Liquido		21	2500	25000

SOSTANZE CHE RIENTRANO NELLE CATEGORIE DI CUI ALL'ALLEGATO 1, PARTE 2, E CHE RIENTRANO NELLE SEZIONI/VOCI DI CUI ALL'ALLEGATO 1, PARTE 1, DEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE						
Denominazione della sostanza	Categoria delle sostanze pericolose	Quantità massima detenuta o prevista (t) Qx	Requisiti di soglia inferiore (t) QLx	Requisiti di soglia superiore (t) QUx	Indici di assoggettabilità per "stabilimenti di soglia inferiore" Qx/QLx	Indici di assoggettabilità per "stabilimenti di soglia superiore" Qx/QUx
Scarti olii minerali		21	2500	25000	0.0084	0.00084

APPLICAZIONE DELLE REGOLE PER I GRUPPI DI CATEGORIE DI SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALLA NOTA 4 DELL'ALLEGATO 1, PUNTI A, B E C, DEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE		
COLONNA 1	COLONNA 2	COLONNA 3
Gruppo	Indici di assoggettabilità per "stabilimenti di soglia inferiore" Qx/QLx	Indici di assoggettabilità per "stabilimenti di soglia superiore" Qx/Qux
a) Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano nella categoria di tossicità acuta 1, 2 o 3 (per inalazione) o nella categoria 1 STOT SE con le sostanze pericolose della sezione H, voci da H1 a H3 della parte 1		
b) Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che sono esplosivi, gas infiammabili, aerosol infiammabili, gas comburenti, liquidi infiammabili, sostanze e miscele auto reattive, perossidi organici, liquidi e solidi piroforici, liquidi e solidi comburenti, con le sostanze pericolose della sezione P, voci da P1 a P8 della parte 1	0.0084	0.00084
c) Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano tra quelle pericolose per l'ambiente acquatico nella categoria di tossicità acuta 1 o nella categoria di tossicità cronica 1 o 2 con le sostanze pericolose della sezione E, voci da E1 a E2 della parte 1		

4 CONCLUSIONI

1. Le quantità limite previste dalla Tabella 1 di Parte 1, colonne 2 e 3 del D.Lgs. 105/15 non sono superate.

2. Le quantità limite previste dalla Tabella 2 di Parte 2, colonne 2 e 3 del D.Lgs. 105/15 non sono superate.

3. L'applicazione delle sommatorie di cui al punto 4 delle note alla Tabella di Parte 2 del D.Lgs. 105/15 danno valori inferiori a 1.

Sulla base delle informazioni acquisite l'attività non risulta assoggettabile al D.Lgs. n.105/2015 (Seveso III).